



Milano, 10 febbraio 2026

CIRCOLARE N° 4/2026

Oggetto: INPS – Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335 e Gestione artigiani e commercianti

1. INPS – Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995 n. 335 – massimale contributivo ed aliquote per l’anno 2026

Con la **Circolare n. 8 del 3 febbraio 2026**, l’INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2026 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata. La disciplina riguarda sia i collaboratori che figure assimilate iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per i quali l’aliquota è prevista nella misura del 33%, che i lavoratori autonomi senza cassa, per i quali l’aliquota è fissata nella misura del 25%. Le aliquote sono sostanzialmente confermate, mentre aumentano minimali e massimali di contribuzione.

1.1. Massimale contributivo

L’INPS ha determinato in Euro 122.295,00 il massimale contributivo per l’anno **2026** ai fini della gestione separata in oggetto.

Si rammenta che tale massimale era determinato:

- In Euro 120.607,00 per l’anno 2025;
- In Euro 119.650,00 per l’anno 2024;
- In Euro 113.520,00 per l’anno 2023;
- In Euro 105.014,00 per l’anno 2022;
- In Euro 103.055,00 per l’anno 2021;
- in Euro 103.055,00 per l’anno 2020;
- in Euro 102.543,00 per l’anno 2019;
- in Euro 101.427,00 per l’anno 2018;
- in Euro 100.324,00 per l’anno 2017;
- in Euro 103.324,00 per l’anno 2016;
- in Euro 103.324,00 per l’anno 2015;
- in Euro 100.123,00 per l’anno 2014;
- in Euro 99.034,00 per l’anno 2013;
- in Euro 96.149,00 per l’anno 2012;
- in Euro 93.622,00 per l’anno 2011;
- in Euro 92.147,00 per l’anno 2010;

- in Euro 91.507,00 per l'anno 2009;
- in Euro 88.669,00 per l'anno 2008;
- in Euro 87.187,00 per l'anno 2007;
- in Euro 85.478,00 per l'anno 2006;
- in Euro 84.049,00 per l'anno 2005;
- in Euro 82.401,00 per l'anno 2004;
- in Euro 80.391,00 per l'anno 2003;
- in Euro 78.507,00 per l'anno 2002;
- in Lire 148.014.000 per l'anno 2001;
- in Lire 144.263.000 per l'anno 2000;
- in Lire 141.991.000 per l'anno 1999;
- in Lire 139.480.000 per l'anno 1998;
- in Lire 137.148.000 per l'anno 1997;
- in Lire 132.000.000 per l'anno 1996.

1.2. Aliquote contributive

L'istituto previdenziale comunica che le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2026 sono confermate nella seguente misura:

Liberi professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,07% (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva+ 0,35% Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	35,03% (33% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 1,31% DIS.COLL)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Si consideri in proposito che l'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012 n. 92, ha fissato, a partire dall'anno 2018, nella misura del 33% l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

A tale valore si aggiunge quello dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 1,31%, introdotta dall'art. 7 della L. 81/2017 per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, nonché

l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa agli assegni per il nucleo familiare e alla maternità.

2. INPS – Gestione IVS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 1, legge 2 agosto 1990 n. 233. Massimale contributivo ed aliquote per l'anno 2026

Nella **Circolare n. 14 del 9 febbraio 2026**, l'INPS ha stabilito gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2026 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2024-dicembre 2024 ed il periodo gennaio 2025-dicembre 2025, accertata nella misura del +1,4%. La circolare determina, inoltre, le aliquote da applicare sul reddito minimale, l'importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.

2.1. Contribuzione

L'INPS ha determinato i massimali di reddito annuo entro i quali sono dovuti i contributi IVS dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Si rammenta che con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge 20 maggio 1997, n. 133, l'INPS ha esteso anche ai soci di Srl e Sas, l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale di artigiani e commercianti.

Tale obbligo contributivo riguarda:

- I soci di S.r.l. che svolgono attività commerciale;
- I soci unici di S.r.l.;
- I soci accomandatari di società in accomandita semplice che svolgono attività artigiana.

Con riferimento alle aliquote di contribuzione, per l'anno 2026, trova conferma il valore dell'aliquota base raggiunto nel 2018 fissato al 24% e soggetto a specifici incrementi o riduzioni in base all'art. 24, comma 22 del Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2026, sono pari alla misura del 24%.

Resta invariata la riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti da iscritti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto (art. 59 comma 15 della L. 449/97).

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. La legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 284 della L. 145/2018) ha reso strutturale il predetto indennizzo, stabilizzando l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale misura. Si aggiunge che la Legge di bilancio 2021 (all'art. 1 comma 398 della L. 178/2020) ha disposto l'incremento dell'aliquota aggiuntiva dallo 0,09% allo 0,48% a partire dal 1° gennaio 2022.

Infine, è dovuto, per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di Euro 0,62 mensili.

2.2. Minimale imponibile sul reddito annuo

I valori retributivi, sui quali sono applicate le aliquote sul reddito minimo annuo, sono calcolati tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2024/2025, caratterizzata da un aumento dello 1,4%.

Con riferimento alle aliquote contributive applicabili per il 2026, si conferma il valore dell'aliquota base pari al 24% previsto ai sensi dell'art. 24 comma 22 del DL 201/2011, che dal 2012 ne ha disposto un incremento progressivo. Sul punto, l'INPS rende noto che proprio in virtù di questo progressivo incremento disposto dal DL 201/2011, l'aliquota del 24% trova applicazione dal 2025 anche con riferimento ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a questo momento beneficiari di una contribuzione ridotta (nel 2024 era di base pari al 23,70%).

La citata aliquota del 24% è poi soggetta a specifici incrementi o riduzioni. In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l'aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, prevista ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, il cui importo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è pari allo 0,48%.

Di conseguenza, per gli iscritti alla Gestione commercianti l'aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre per gli iscritti alla Gestione artigiani la misura si conferma al 24%.

Inoltre, continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2026, le disposizioni di cui all'art. 59 comma 15 L. 449/97, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'INPS.

Per l'anno 2026, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a Euro 18.808,00 (mentre lo scorso anno era 18.555,00).

I limiti riferiti al massimale di reddito imponibile per l'anno 2026, si differenziano in relazione alla data di decorrenza dell'iscrizione alla predetta Gestione IVS.

Pertanto, le aliquote per l'anno 2026 risultano come segue:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età compresi coadiuvanti / coadiutori	24%	24,48%

Il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età compresi coadiuvanti / coadiutori	Euro 4.521,36 (4.513,92 IVS + 7,44 maternità)	Euro 4.611,64 (4.604,20 IVS + 7,44 maternità)

2.3. Massimale imponibile sul reddito annuo

I limiti riferiti al massimale di reddito imponibile per l'anno 2026, si differenziano in relazione alla data di decorrenza dell'iscrizione alla predetta Gestione IVS.

Con riferimento ai soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996, il massimale di reddito annuo (2026), entro il quale sono dovuti i contributi IVS, è pari ad Euro 93.707,00 mentre, con riferimento ai soggetti iscritti con decorrenza primo gennaio 1996, o successiva, tale massimale annuo è fissato in Euro 122.295,00.

2.4. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni

L'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha innalzato da Euro 65.000,00 a Euro 85.000,00 il requisito di cui all'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'accesso al regime fiscale agevolato.

Si rammenta la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2026 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2025 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2026, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

2.5. Contributo massimo dovuto

Il contributo previdenziale IVS massimo dovuto risulta così determinato:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età compresi coadiuvanti / coadiutori	Euro 22.864,51 (56.224*24% + 37.483*25%)	Euro 23.314,31 (56.224*24,48% + 37.483*25,48%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età compresi coadiuvanti / coadiutori	Euro 30.011,51 (56.224*24% + 66.071*25%)	Euro 30.598,53 (56.224*24,48% + 66.071*25,48%)

2.6. Termini e modalità di versamento

I contributi dovranno essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- 18 maggio 2026,
- 20 agosto 2026,
- 16 novembre 2026,
- 16 febbraio 2027,

per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2025/primo acconto 2026 e secondo acconto 2026, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>